

CONTABILITÀ

Ammanchi di cassa, come gestirli

di **Viviana Grippo**

Capita sovente, se si pensa ad esempio alla **grande distribuzione**, che all'atto dei controlli tra scontrinato e incassato possano riscontrarsi delle **differenze negative** dovute a svariate motivazioni; dal furto agli arrotondamenti, agli scontrini errati.

Posto che il mastro cassa può presentare un **saldo negativo** solo qualora in medesima data sia rilevata **prima** una **uscita** e **successivamente** una **entrata**, come nell'esempio che segue, occorre chiedersi cosa fare se invece si realizza una **differenza di cassa**.

010101 Cassa				31/12/2017
Data	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
01/01/2017	Saldo iniziale	1.258,00		1.258,00
10/01/2017	Saldo fatt.ra 16/14 Elettrofano		212,00	1.046,00
11/01/2017	Saldo ric. Ristò		425,00	621,00
15/01/2017	Pagata bolletta telefonica n....		499,00	122,00
21/01/2017	Saldo fatt.ra n. 12/14 Cartaeoltre		279,12	-157,12
21/01/2017	Versato prelievo in contanti da c/c bancario	750,00		592,88

Dal punto di vista contabile la rilevazione dell'**ammanco** è la seguente:

Ammanchi di cassa a Cassa

La voce Ammanchi di cassa va iscritta in conto economico tra gli **Oneri diversi di gestione** in B14.

Secondo l'Amministrazione finanziaria ([risoluzione AdE 54/E/2010](#)) gli **ammanchi di cassa** sono **deducibili** sia ai fini Ires che Irap se viene dimostrato che essi sono:

- **fisiologici,**
- **inevitabili**
- **connaturati all'attività d'impresa.**

E' inoltre necessario documentare la differenza attraverso un apposito **verbale** redatto da **soggetto responsabile dei controlli aziendali** e dal **responsabile di cassa** a cui gli ammanchi sono attribuibili.

Se tutte le **condizioni** sopra elencate non dovessero verificarsi gli ammanchi non possono

essere considerati deducibili.

In particolare la citata risoluzione specifica che *“una volta documentato in tal modo l’ammancio, la deducibilità dello stesso dal reddito d’impresa discenderà dalle **comuni regole di esperienza**, secondo cui **ammanchi di modesto ammontare quotidiano** non potranno che rappresentare oneri diversi di gestione fiscalmente rilevanti”*.

In merito alla determinazione del **modesto importo** la risoluzione specifica che la valutazione dovrà essere rapportata esclusivamente alla gestione quotidiana della cassa tenendo conto:

- della presenza di **misure organizzative** e di **strumenti per il contenimento** e la **prevenzione** delle cause di formazione delle differenze di cassa;
- del **trend** delle **differenze di cassa** rilevate nel periodo oggetto di osservazione;
- dell’emersione di differenze di cassa, per lo stesso periodo d’imposta, sia di segno negativo sia positivo, ipoteticamente **compensabili**;
- della **limitata significatività** delle differenze di cassa in rapporto al **volume d’affari**, alla **consistenza del fondo cassa giornaliero** o quello rilevato al momento in cui vengono effettuati i controlli, al **numero e valore complessivo delle operazioni**, al numero delle **casse operanti** e al **numero degli operatori di cassa**.

In ultimo va ricordato che alle differenze di cassa, precisa l’Amministrazione, è applicabile la disciplina dell’[articolo 101](#) Tuir in merito alla **deducibilità delle perdite di beni**, non merce, in presenza di **elementi certi e precisi** che consentano di ricostruirne obbiettivamente l’**an** e il **quantum**. Al verificarsi di tali presupposti si potrà considerare verificato anche il **requisito dell’inerenza**.

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DELLA FINANZA IN AZIENDA

Scopri le sedi in programmazione >